

**11 aprile 2022**

**Osservazioni della FNOPI - Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sul DL 21 marzo 2022, n. 22, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (c.d. DL Taglia Prezzi) (AS. 2564)**

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi), nata con la legge n.3 dell'11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin), è l'ente di rappresentanza della professione infermieristica che raccoglie al suo interno tutti gli Ordini provinciali italiani, rappresentando complessivamente circa 460 mila professionisti. La Federazione coordina gli Ordini provinciali (in totale 103), che tra i vari compiti istituzionali hanno anche quello della tenuta degli albi dei professionisti.

La Federazione, a livello nazionale:

- a. ha la rappresentanza della professione infermieristica nell'interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l'appartenenza a un Ordine di per sé certifica;
- b. tutela a livello nazionale gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- c. coordina e promuove l'attività dei rispettivi Ordini provinciali.

L'organo di vigilanza della Federazione è il Ministero della Salute.

Per esercitare la propria attività, in qualunque forma giuridica svolta, l'infermiere ha l'obbligo di essere iscritto al competente Albo detenuto dagli Ordini provinciali.

\*\*\*\*

**Considerazioni sull'articolo 34 (*Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini*) del DL 21 marzo 2022, n. 22 (c.d. DL Taglia Prezzi)**

A seguito dell'emergenza umanitaria in Ucraina, il Governo italiano ha disposto l'assunzione di due decreti-legge uno dei quali, il decreto 21/2022, n. 22 " Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", (S. 2564) ha la finalità di contrastare gli effetti energetici, appunto ed economici della crisi ucraina.

Questo secondo testo prevede all'articolo 34 che dalla data della sua entrata in vigore (il 22 marzo 2022) e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento previsto dal Dpr 394/1999 e alle disposizioni del Dlgs 206/2007, sia consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio

2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Quanto sta accadendo in Ucraina è un fatto che esula umanamente e in parte anche professionalmente dai normali percorsi della professione, rispetto al quale la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) non si tira indietro dall'accogliere e curare sia le persone malate che i professionisti che fuggono dalla guerra, come già dimostrato non solo nelle strutture del SSN, ma anche attraverso la disponibilità e l'invio di infermieri appartenenti a CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari per l'Emergenza Sanitaria) che fanno capo alla Federazione e afferenti al Dipartimento di Protezione Civile, i quali sono impegnati sia sui territori limitrofi all'Ucraina, sia nelle Regioni italiane di prima accoglienza dei profughi

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nel recente DL 21/2022, n. 22 " Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", (S. 2564) occorre ricordare che una situazione analoga nelle procedure si era già creata durante la pandemia per far fronte alla forte carenza di professionisti che da anni la FNOPI denuncia, con l'immissione a tempo determinato di infermieri stranieri senza il regolare percorso di verifica della qualità della formazione e senza il controllo degli ordini a cui, anche se viene data comunicazione, non c'è obbligo di iscrizione, sfuggendo così alle verifiche deontologiche ed etiche oltre che della lingua italiana.

Quella Ucraina è evidentemente altra questione, non legata alla carenza.

Potrebbe anzi avere grande valenza non tanto per sostituzioni di personale mancante, perché ovviamente non è pensabile sostituire infermieri con un percorso certificato, quanto per fungere da mediazione culturale con i tanti pazienti ucraini che ci troveremo ad assistere, grazie a un percorso che può rivelarsi non solo umanitario, ma funzionale, anche se non certo nelle vesti di logiche sostitutive, quanto di logiche di affiancamento, soprattutto per l'assistenza alle popolazioni che giungeranno da quelle zone d'Europa nel nostro Paese e avranno bisogno di tutta l'assistenza sanitaria possibile.

La Federazione per dare maggior supporto a tutte le situazioni che, professionalmente, si possono creare nell'emergenza, sta anche studiando l'opportunità di far proseguire gli studi, ovviamente senza bisogno di prova di ammissione, agli studenti di infermieristica che hanno dovuto abbandonare le facoltà ucraine, negli atenei del nostro Paese, per dar loro la massima formazione di qualità che il mondo riconosce agli infermieri italiani.

Nel prendere atto che la disposizione contenuta all'interno dell'art. 34 del DL 21/2022 n° 22 identifica le sole strutture sanitarie interessate a procedere al reclutamento temporaneo di questi professionisti in possesso di determinati requisiti (Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati) e disciplina le varie forme di contrattualizzazione (contratti a tempo determinato, incarichi libero professionali, collaborazione coordinata e continuativa) anche in deroga alla normativa vigente come il Dlgs 165/2001 e il DL 35/2019 (cosiddetto "decreto Calabria" convertito nella legge 25/2019) questa Federazione nazionale ritiene che si debba prevedere anche una funzione di verifica e monitoraggio della documentazione in possesso dei colleghi Infermieri e degli operatori socio sanitari che prestano attività infermieristica nelle strutture sanitarie.

Se è pur vero che le strutture sanitarie che applicano le previsioni del decreto 21/2022, devono fornire alle Regioni e ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati, come prescritto dall'articolo 34 dello stesso Decreto Legge, si ritiene tuttavia indispensabile l'istituzione in ambito regionale di un elenco dei professionisti sanitarie degli operatori socio sanitari, al fine di garantire il controllo necessario a vantaggio dei professionisti italiani, dei colleghi ucraini e dei malati assistiti.

Questa Federazione, in analogia a quanto già previsto e disposto dall'art. 13 del DL 17/03/2020 n. 18, convertito nella L. 24/04/2020 n. 27, come sostituito dal DL 31/12/2020 N. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L.26/02/2021, propone l'inserimento di modifiche all'art. 34 del DL 21/2022 n. 22 che preveda il minimo controllo necessario a garantire le indispensabili tutele.

Nello specifico si potrebbe prevedere di istituire in ogni Regione un registro unico nel quale registrare la documentazione prodotta da ciascun infermiere ucraino, previa asseverazione presso il tribunale del luogo in cui insistono le aziende nelle quali sono integrati.

Una garanzia generale, rispetto a questo tipo di iniziative che, secondo la Federazione impedisce il rischio che questo tipo di meccanismi non si trasformino, alla distanza, in una sanatoria, con stabilizzazioni che avvengono senza l'indispensabile verifica di qualità della formazione di chiunque provenga dall'estero e comunque da una formazione diversa da quella garantita in Italia allo scopo di garantire ai nostri cittadini prestazioni infermieristiche di qualità e appropriate ai bisogni di salute come statuito dalla normativa vigente in Italia.

\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI MODIFICA RIFERITA ALL'ARTICOLO 34**

All'art. 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. In ogni regione viene istituito un elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari. Ciascuna regione, in analogia a quanto già previsto e disposto dall'art. 13 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come sostituito dal DL 31 dicembre 2020 n. 183, art. 4 comma 8-sexies, convertito dalla legge 26 febbraio 2021 disciplinerà la costituzione di un elenco regionale e la conservazione della documentazione prodotta da ciascun operatore ucraino al momento del suo ingresso in Italia, previa asseverazione presso il Tribunale del luogo in cui insistono le aziende presso cui esercitano la loro attività.